



*Al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

- VISTO** l'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 286 del 1999, in base al quale le funzioni di controllo di gestione, di valutazione dei dirigenti e di valutazione e controllo strategico sono esercitate in modo integrato;
- VISTO**, altresì, l'articolo 5, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1999, che dispone, tra l'altro, che "le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative)";
- VISTI**, inoltre, gli articoli 6, comma 3 e 10, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, che prevedono, rispettivamente, che i Servizi di controllo interno forniscono "indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione" e che "gli organi di indirizzo politico vigilano sugli adempimenti organizzativi e operativi che fanno carico agli uffici dirigenziali di livello dirigenziale generale per l'esercizio delle altre funzioni di valutazione e controllo";
- VISTO** il Contratto collettivo nazionale di lavoro-CCNL per il quadriennio 2002-2005 del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 21 aprile 2006;
- VISTO** l'articolo 21, comma 2, del citato CCNL 2002-2005, che dispone che le Amministrazioni, "in relazione anche a quanto previsto dall'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 286 del 1999, definiscono - privilegiando, nella misura massima possibile, l'utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili";

- VISTO** l'articolo 21, comma 6, del CCNL 2002-2005, che dispone che "la valutazione del dirigente è improntata ai seguenti principi: motivazione della valutazione, oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati, diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la presentazione, da parte dello stesso dirigente, di una sintetica relazione scritta riguardante l'attività svolta e la corrispondenza della stessa con gli obiettivi assegnati; contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui; previsione della prima e seconda istanza ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1999" e, in particolare, l'obbligo per l'Amministrazione di osservare il principio della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui;
- VISTO** inoltre l'articolo 21, comma 10, del CCNL 2002-2005, che prevede che "le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal decreto legislativo n. 286 del 1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziali previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli artt. 4, 14, 16, 19 e 21;
- VISTA** la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza;
- VISTA** la circolare 31 luglio 2002, recante modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza, nelle parti in cui richiama l'osservanza dei principi fissati dalla legge n. 241 del 1990 e, in particolare, quelli riguardanti la partecipazione al procedimento e l'obbligo della motivazione;
- VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2003, con la quale si prevedono, tra l'altro, il completamento della progettazione nonché l'attivazione di una prima sperimentazione dei sistemi di valutazione;
- VISTO** l'articolo 2, comma 32, della legge 22 dicembre 2009, n. 203 – legge finanziaria 2009, che stabilisce che "a decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa ...";
- VISTO** il "Manuale operativo per il sistema di valutazione dei dirigenti apicali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 2005, n. 18288, annotato al registro visti dell'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 5 dicembre 2005, al n. 1743/uff. VI;
- VISTO** il "Manuale operativo per il sistema di valutazione dei dirigenti non apicali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
- CONSIDERATA** l'opportunità di far precedere la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti non apicali da un congruo periodo di sperimentazione;

CONSIDERATA altresì l'esigenza di definire il sistema ed i meccanismi di valutazione dei risultati dell'attività dei dirigenti dell'Amministrazione previa informazione preventiva di cui all'articolo 6 del citato CCNL 2002-2005, alle organizzazioni sindacali di comparto;

VISTO l'accordo di concertazione sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data.....

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. Le metodologie di conferimento degli obiettivi attribuiti al personale dirigente, nonché i criteri e le procedure di verifica dei risultati e di valutazione dei dirigenti di prima e di seconda fascia sono contenuti nell'allegato "Manuale operativo per il sistema di valutazione dei dirigenti non apicali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", di seguito denominato "Manuale", che forma parte integrante del presente decreto.
2. La valutazione dei dirigenti - ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area 1, quadriennio 2002-2005, di seguito denominato CCNL - è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa ed è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
3. Destinatari del presente decreto sono i dirigenti di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con esclusione di quelli con incarico di Capo del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, di Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, di Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ai quali si applica il Manuale operativo per il sistema di valutazione dei dirigenti apicali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 2005, n. 18288.

Articolo 2

Soggetti valutatori

1. Il procedimento per la valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, "è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato".
2. I titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa, di seguito denominati "CRA", sono valutati dal Ministro con il supporto del Servizio di controllo Interno, nei tempi e con le modalità individuate dal manuale operativo, richiamato all'articolo 1, comma 3.

3. I dirigenti di prima fascia sono valutati in prima istanza dal titolare del CRA e, in seconda istanza, dal Ministro con il supporto del Servizio di Controllo Interno.
4. I dirigenti di seconda fascia sono valutati in prima istanza dal dirigente di prima fascia preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato e, in seconda istanza, dal titolare del CRA.

Articolo 3 *Funzioni dirigenziali*

1. I dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono titolari della gestione delle strutture cui sono preposti - esercitando autonomi poteri di organizzazione e di controllo delle risorse umane, strumentali e finanziarie loro affidate - ovvero delle funzioni ispettive, consultive e di consulenza, di verifica contabile, studio e ricerca o di altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attività amministrativa e/o tecnica, della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie loro affidate e dei relativi risultati.
3. I dirigenti medesimi rispondono dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta annualmente, in stretta correlazione e proporzionalità agli obiettivi loro assegnati nell'esercizio di riferimento nonché alle risorse umane, strumentali e finanziarie effettivamente rese disponibili.
4. Il conferimento di risorse finanziarie ai dirigenti viene effettuato nell'ambito dei capitoli di bilancio assegnati rispettivamente dal Ministro ai titolari dei centri di responsabilità, dai predetti ai dirigenti titolari delle unità divisionali al cui coordinamento sono preposti.

Articolo 4

Programmazione e conferimento degli obiettivi e dei compiti operativi. Individuazione delle competenze organizzative - Monitoraggio dell'azione amministrativa.

1. La programmazione degli obiettivi ha inizio a seguito dell'emanazione dell'Atto di indirizzo del Ministro. I dirigenti di seconda fascia definiscono le proposte degli obiettivi dell'anno successivo, fissano i pesi relativi e li condividono con il dirigente di prima fascia entro il mese di ottobre. I dirigenti di prima fascia consolidano gli obiettivi con il titolare del CRA, entro il mese di novembre.
2. Il vertice politico affida gli obiettivi strategici e i relativi obiettivi operativi ai titolari dei centri di responsabilità con apposita direttiva annuale, da emanarsi entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.
3. Ai dirigenti di prima e seconda fascia, all'inizio di ciascun esercizio finanziario e, comunque, per i dirigenti di prima fascia entro dieci giorni dall'emanazione della direttiva ministeriale e per quelli di seconda fascia entro dieci giorni dall'emanazione della direttiva dipartimentale, vengono assegnati dai soggetti valutatori di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, ai fini della valutazione, dopo il processo di negoziazione di cui al comma 1, una serie di obiettivi operativi e/o strutturali in numero, complessivamente, non inferiore a due e non superiore a cinque, da conseguire entro il termine della durata dell'incarico (per fasi annuali) o entro ciascun anno. Il peso degli obiettivi assegnato è ottenuto in base alla valutazione congiunta del valutato e del valutatore con riferimento alle risorse disponibili.
4. Gli obiettivi devono essere concreti e raggiungibili e correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. Il dirigente è valutato sul grado di raggiungimento degli

obiettivi annuali individuati in coerenza con gli obiettivi e i compiti complessivi, assegnati con il provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valutati nella loro dimensione correlata all'esercizio finanziario di riferimento.

5. Gli obiettivi assegnati sono comunicati al Servizio di controllo interno, per l'inserimento degli stessi nel sistema informativo per il controllo di gestione SIGEST.
6. All'atto della condivisione degli obiettivi il valutatore e il valutato individuano, congiuntamente, altresì, i pesi da attribuire alle competenze organizzative descritte nel Manuale. A tal fine redigono apposita scheda.
7. Trimestralmente viene effettuato il monitoraggio degli obiettivi affidati, tenuto conto delle risorse effettivamente rese disponibili. Nel caso in cui, solo in relazione a oggettivi elementi sopravvenuti, durante la durata dell'incarico emergano comprovate necessità di riconsiderare gli obiettivi ed i compiti precedentemente definiti, si potrà procedere su richiesta del valutato, nel mese di giugno e di settembre, alla rimodulazione degli obiettivi stessi. La richiesta di verifica avanzata dal valutato non può rimanere inevasa.
8. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare le misure di cui al predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso.

Articolo 5

Metodologie e criteri di valutazione dei risultati

1. La valutazione della dirigenza è effettuata con riferimento:
 - ai risultati relativi al raggiungimento di:
 - obiettivi strategici (definiti dal Ministro e riguardanti esclusivamente i titolari dei CRA). Tali obiettivi possono essere anche pluriennali, nel qual caso sono indicate le scadenze temporali di attuazione;
 - obiettivi operativi, che presuppongono e sono finalizzati a dare attuazione agli obiettivi strategici e costituiscono gli obiettivi di azione amministrativa relativi al ciclo annuale di bilancio ed alle risorse assegnate;
 - obiettivi strutturali, costituiti dagli obiettivi essenziali dell'azione amministrativa o operativa del Ministero, cioè corrispondenti alla sua missione istituzionale, previsti per disposizione normativa primaria o secondaria ed assegnati al dirigente nell'ambito delle competenze oggetto del provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
 - obiettivi di attivazione di servizi o di miglioramento del funzionamento delle attività correnti, che attengono alle funzioni dirigenziali di consulenza, studio, ispettive e di controllo.

alle competenze organizzative corrispondenti alle professionalità espresse nell'attività dirigenziale, che sono valutate solo attraverso gli atti di organizzazione, gestione ed operativi che il dirigente pone in essere per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Il peso totale di tutti gli obiettivi assegnati è pari a 75. Il peso di ogni obiettivo è definito con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3. Nel caso in cui venga dimostrata l'impossibilità del raggiungimento dell'obiettivo per cause esterne non imputabili al

- valutato, il peso dell'obiettivo non raggiungibile è ripartito in modo proporzionale fra quelli rimasti.
3. Gli obiettivi presuppongono indicatori puntualmente definiti. Per quanto riguarda i risultati attesi, il dato può essere rilevato dalle risultanze dell'esercizio finanziario precedente ovvero stimato concordemente dal valutatore e dal valutato, mentre per i risultati conseguiti è sufficiente l'accertamento tecnico dei servizi o prodotti erogati, utilizzando i dati elaborati dal SIGEST.
 4. Il peso totale assegnato alle competenze organizzative è pari a 25.
 5. I parametri di valutazione delle competenze organizzative sono individuati nel Manuale.

Articolo 6

Verifica dei risultati raggiunti e fase del contraddittorio

1. Il procedimento di verifica dell'attuazione degli obiettivi assegnati, da attivare con cadenza annuale, inizia con la presentazione, entro il 28 gennaio, da parte del dirigente di prima e di seconda fascia soggetto a valutazione, di una sintetica relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno, tesa ad illustrare, in particolare, le motivazioni del mancato o parziale conseguimento degli obiettivi assegnati. Nella medesima relazione sono contenute le schede di autovalutazione delle competenze organizzative.
2. Alla presentazione della relazione di cui al comma 1, segue un colloquio tra il responsabile della valutazione ed il soggetto valutato nel rispetto del principio della partecipazione al procedimento del valutato, sancito dal decreto legislativo n. 286 del 1999.
3. Entro il 10 febbraio, al termine dei colloqui, è notificato al valutato lo schema di provvedimento di valutazione con assegnazione di un termine non superiore a 10 giorni lavorativi, al fine di consentirgli di esperire l'eventuale fase di contraddittorio mediante la presentazione di osservazioni o richiesta di confronto diretto sulla regolarità della procedura seguita e sulle valutazioni effettuate.
4. Il dirigente interessato, anche al fine di attivare la fase di contraddittorio di cui al comma 3, ha diritto di accesso informale a tutti gli atti mediante i quali è avvenuta la sua valutazione, da esibire ed estrarre entro 7 giorni dalla richiesta. Il processo di valutazione finale è concluso dal valutatore entro 30 giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, con la notifica al valutato, entro il 28 febbraio, della valutazione finale.
5. Con le medesime modalità si svolge l'eventuale procedura di valutazione di seconda istanza sul provvedimento di valutazione emesso, a seguito di reclamo del dirigente interessato, da presentarsi entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo. La decisione su tale reclamo è emanata, con provvedimento motivato, entro 20 giorni dalla presentazione del reclamo. Il dirigente ricorrente può chiedere la celebrazione di una udienza in contraddittorio, anche mediante l'assistenza di un rappresentante sindacale o di un legale.
6. I provvedimenti di valutazione finali sono trasmessi, entro il mese di marzo, alla Direzione generale del personale e degli affari generali, al fine dell'avvio della procedura per la corresponsione della retribuzione di risultato, previa redistribuzione dei punteggi residui.
7. Il Servizio di controllo interno coordina le strutture ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 286 del 1999, vigila sulla corretta applicazione del sistema di valutazione e riferisce trimestralmente al Ministro ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo, nell'ambito della relazione riservata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo medesimo.

Articolo 7
Valutazione delle prestazioni

1. A ciascun dirigente è attribuito, quale esito della valutazione, un punteggio corrispondente alla somma del punteggio relativo ai risultati ottenuti e del punteggio relativo alle competenze organizzative.
2. L'esito della valutazione deve essere congruamente motivato riguardo all'attribuzione dei punteggi di cui al comma precedente.
3. Le valutazioni con punteggio-risultati non inferiore a trentotto e con punteggio-competenze organizzative non inferiore a tredici, danno diritto alla retribuzione di risultato.
4. Le valutazioni con punteggio-risultati inferiore a trentotto o con punteggio competenze-organizzative inferiore a tredici, non danno diritto alla retribuzione di risultato.
5. Le schede relative alla procedura di valutazione nonché eventuali atti di contestazione o impugnazione da parte del dirigente valutato sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente. Su tali atti il dirigente interessato ha diritto di accesso informale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 8
Entrata in vigore e fase di sperimentazione

1. Il sistema di valutazione è adottato a decorrere dalla data del presente decreto. Per gli anni 2009 e 2010 è attuato in forma sperimentale.
2. Al termine del periodo di sperimentazione, il Servizio di controllo interno apporta i correttivi ritenuti necessari.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la prescritta registrazione.
Roma,

Altero Matteoli